

PROT. N.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ISPETTIVE IN ITINERE DEI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FORMAZIENDA.

(CIG N. XXXXXXXXXXXXXXX)

(Il presente doc. è una bozza, la stessa potrà essere sistemata e integrata all’atto della firma del contratto tra le parti)

Tra

1), nato a il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica presso la sede di Formazienda, in qualità di, (C.F.), con sede in Piazza/Via n., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, di seguito Fondo o Formazienda

e

2), nato a il XX/XX/XXXX, residente a(.....) in Via, n., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società**, di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria, Aggiudicatario o Appaltatore", **con sede in (.....) Via/Piazza, n.**, (C.F. e P.I.), e di agire in rappresentanza della stessa,,

PREMESSO

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda n. del XX/XX/202..., si esprimeva la volontà di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di verifiche ispettive in itinere dei piani formativi finanziati dal Fondo Formazienda;

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda n. del XX/XX/202..., si disponeva di procedere all’affidamento del Servizio per una durata di 36 mesi mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla Consorzio.IT S.p.A. di procedere all’espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d’Appalto;

- che è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 71, del D.lgs. n. 36/2023, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;

- che l’intera procedura è stata espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;

- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. (*in lettere*) società e precisamente:

-

-

-

- che con verbale delle operazioni di gara n. del XX/XX/XXXX, preso atto del punteggio complessivo di/100 punti riportato dalla Soc. con sede legale a (.....) (.....) in, - C.F. e P. IVA n....., si è dichiarata la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;

- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con Delibera n. del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di verifiche ispettive in itinere dei piani formativi finanziati dal Fondo Formazienda alla Società

- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

- che l'Appaltatore attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo,

ACCERTATO

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;

- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con il Fondo;

- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente:

- quanto all'attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX/XX/202X, l'Ente, con riferimento all'art. del disciplinare di gara, ha richiesto all'Appaltatore di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio;

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. Servizio di verifiche ispettive in itinere sui Piani Formativi finanziati dal Fondo Formazienda, su tutto il territorio nazionale.

2. Il dettaglio completo del servizio atteso è descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Servizio PREVALENTE - 79998000-6 Servizi di assistenza professionale.

4. Allegati al presente contratto, anche se non materialmente presenti, si intendono qui integralmente richiamati:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Offerta tecnica presentata;
- Offerta economica presentata,

che l'Aggiudicatario dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte.

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. I servizi effettuati dall'Appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.

2. Nell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario deve, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Fondo e deve prendere in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Affidatario ed accettate dal Committente.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Ente affida il servizio di cui al precedente articolo all'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato, approvati in sede di indizione della gara con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, che, sottoscritti dall'Appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

1. L'Appaltatore dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o nel caso in cui receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

3. Saranno a carico dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE

1. Il prezzo comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a IMPORTO UNITARIO Verifiche in itinere in loco Euro _____ € _____ = (euro _____), dedotto lo sconto del __,00% (_____per cento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di €.....

2. Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l'importo del prezzo di aggiudicazione stimato in € _____, IVA esclusa.

3. Sono comprese nel prezzo del servizio anche i compensi per la cassa professionale, ove dovuti.

ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto avrà durata di 36 mesi con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio.

2. L'Appaltatore non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza.

3. Il contratto potrà cessare prima del termine sopra indicato di 36 mesi, all'avvenuto completamento del numero di verifiche in itinere previste.

4. Allo stesso modo il contratto potrà essere prorogato, a parità di importo, nel caso in cui entro i 36 mesi previsti non vengano effettuate tutte le n. 1750 verifiche in itinere sulle attività formative svolte in presenza.
5. Resta inteso che tutte le verifiche *in itinere* calendarizzate entro la scadenza del contratto dovranno essere eseguite dall'Aggiudicatario del servizio, anche qualora l'esecuzione venga effettuata oltre il termine dei 36 mesi.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO PREZZI

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi e degli indici di cui al predetto articolo 60.
3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto all'importo complessivo e opera nei limiti dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. L'Aggiudicatario deve formulare espressa richiesta al DEC che sarà tenuto a relazionare al RUP il quale presenterà idonea istruttoria al Consiglio di Amministrazione del Fondo che potrà autorizzare o meno la revisione o l'adeguamento dei prezzi, anche modificando l'importo richiesto dall'Aggiudicatario.

ART. 8 – PAGAMENTI

1. I pagamenti avvengono secondo quanto meglio richiamato nell'Art. 9 - Modalità e termini di Pagamento del Capitolato d'Appalto.

ART. 9 – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO - MODIFICA

1. Al di fuori delle previsioni contemplate dall'art. 119 D.lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di subappaltare ovvero cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 D.lgs. 36/2023. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate.
2. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'articolo 120, comma 1, lettera d), punto 2, del D.lgs. n. 36/2023.
3. La violazione di tale divieto comporta la nullità della cessione eventualmente stipulata.
4. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Aggiudicatario, si applica il disposto di cui all'articolo 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità al Fondo è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.
5. In caso di inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Fondo al risarcimento del danno, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto.
6. Nessuna variazione o addizione al servizio può essere introdotta dall'Aggiudicatario se non è preventivamente approvata dal Fondo nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.
7. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti e modifiche ritenute opportune dal Fondo, purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi nell'Appalto.
2. Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023. E' ammessa la possibilità di prorogare la scadenza del contratto nel caso in cui, nei 36 mesi, non siano state svolte il numero di verifiche *in itinere* stimate.
9. Il contratto può parimenti essere modificato, esclusivamente in diminuzione fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023; in tal caso l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di modifica è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

ART. 10 – CAUZIONE

1. A garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso o alla sottoscrizione del verbale di avvio anticipato, l'Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria - pari al _ % dell'importo.....per un totale di € (.....), rilasciata il xx/xx/xxxx dacosì come stabilito per legge.
2. La cauzione definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Fondo.

3. La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dall'Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Fondo per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito del Fondo.

4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni si opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto stabilito all'articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. n. 36/2023.

ART. 11 – SPESE

1. Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

2. Sono compresi nel prezzo del servizio anche i compensi per la cassa professionale, ove dovuti.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Fondo da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

2. Le spese che il Fondo dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

3. L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Fondo sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

4. L'Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08.

ART. 13 – CONTROLLI

1. La vigilanza sui servizi competerà al Fondo per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa, così come previsto all'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 – PENALITA'

1. Il mancato svolgimento da parte dell'Aggiudicatario di una verifica in itinere nella sede e nella data comunicate da Formazienda, per cause imputabili all'Aggiudicatario medesimo, nel caso in cui la verifica non sia riprogrammabile, comporterà l'applicazione di una decurtazione pari al prezzo unitario della verifica in itinere offerto in sede di gara.

2. Inoltre, per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione delle seguenti operazioni Formazienda può applicare, a seguito della valutazione delle conseguenze legate al ritardo, una penale dello 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale:

- caricamento su FormUp, entro 3 (tre) giorni dalla verifica ispettiva effettuata, del contenuto del verbale e della relativa scansione;

- formulazione di eventuali risposte a possibili osservazioni e controdeduzioni avanzate dal Soggetto Gestore in merito all'esito delle verifiche entro 3 (tre) giorni dalla richiesta da parte del Fondo;

- invio della Relazione finale "Report di monitoraggio" entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del contratto.

3. Come previsto all'articolo 4.1, del Capitolato d'Appalto, nel limite del 3% del totale delle 1.750 verifiche *in itinere*, devono essere recuperate, senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo, sostituendole con altre indicate da Formazienda, le eventuali verifiche nelle quali l'incaricato dell'Aggiudicatario, recatosi presso la sede formativa non abbia potuto, per qualsiasi ragione dipendente dall'impresa beneficiaria e/o dal Soggetto Gestore del Piano, effettuare l'attività di verifica. Il pagamento nei confronti dell'Aggiudicatario avverrà, fatte salve eventuali eccezioni, dopo aver effettuato la verifica sostitutiva. Oltre il limite del 3% le verifiche come precedentemente identificate non dovranno essere recuperate e l'Aggiudicatario potrà considerare svolta la

verifica con attribuzione dell'esito stabilito dal Fondo.

4. E' fatta salva comunque la possibilità per il Fondo di agire per il maggior danno subito.

5. Per i crediti derivanti dalle previsioni di cui sopra il Fondo potrà, a sua insindacabile scelta, decurtare l'importo della penale, come sopra determinata, dalle somme da corrispondere ovvero avvalersi della "garanzia definitiva".

6. Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale, il Fondo si riserva di avviare la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui al successivo articolo 15.

7. L'applicazione complessiva delle penali non pregiudica il risarcimento dell'eventuale maggior danno, con particolare riferimento alle inadempienze idonee a causare gravi danni all'immagine del Fondo.

8. Il Fondo provvederà, in forma scritta, a contestare le inadempienze riscontrate.

9. L'Aggiudicatario dovrà in ogni caso, far pervenire in forma scritta, le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette giorni) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio del Fondo, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali nella misura indicata.

ART. 15 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO

1. Il Fondo ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Aggiudicatario comprometta l'esecuzione e/o il funzionamento a regola d'arte del servizio;

b) nei casi previsti dall'articolo 15 del Capitolato d'Appalto;

c) in caso di violazione del divieto di cessione dei crediti e del contratto di cui al precedente articolo 9;

d) in caso di reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

e) in caso di raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;

f) in caso di inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

g) in caso di perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale durante il corso di esecuzione del contratto;

h) in caso di mancata comunicazione delle integrazioni e/o sostituzioni nel corso dell'esecuzione del contratto delle figure professionali componenti il Gruppo di Lavoro indicate in sede di gara di cui all'articolo 5 che precede;

i) in tutti i casi previsti negli articoli che precedono e che seguono, compreso quanto previsto nel Capitolato d'Appalto;

j) in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. In tali casi il Fondo potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore, tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

3. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

4. Decorso il suddetto termine senza risposta, senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora il Fondo non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

5. In ogni caso è fatto salvo il diritto del Fondo di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili a colpa dell'Aggiudicatario e intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna per la tutela dei propri diritti.

6. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto il Fondo procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

7. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023.

ART 16 - RECESSO

1. E' sempre facoltà del Fondo recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni all'Appaltatore.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare si impegna a:

- a) comunicare al Fondo gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG.

2. L'Appaltato, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Il Fondo verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 18 – IMPOSTA DI BOLLO

1. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, D.lgs. n. 36/2023, il presente atto è soggetto all'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto nella misura di € __,00. Si precisa che tale costo è a carico dell'Appaltatore da versare al momento della stipula del contratto.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Fondo ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

2. Titolare del trattamento ai fini del presente servizio è il Fondo Formazienda, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, corrente in Crema (CR), via Olivetti n. 13.

3. Il *Data Protection Officer* del Fondo, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo dpo@formazienda.com, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

4. L'Aggiudicatario del servizio deve sottoscrivere l'Accordo per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, per i successivi cinque anni.

2. L'Aggiudicatario è tenuto a istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l'obbligo di riservatezza.

3. È in facoltà del Fondo verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Fondo, fermo restando che l'Aggiudicatario si obbliga a garantire il Fondo per ogni

conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'inadempimento dell'obbligo di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

ART. 22 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. Formazienda non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Aggiudicatario usi, nell'attuazione del servizio, oggetto dell'appalto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia ottenuto la privativa o comunque strumenti di verifica (inclusi i modelli di lista di controllo/*check list*, verbali e altri modelli funzionali all'esecuzione delle verifiche) di cui non abbia diritto all'uso. L'Aggiudicatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi, soluzioni tecniche o strumenti di verifica che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente Formazienda.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuta a conoscenza.
3. L'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti di Formazienda in relazione alle apparecchiature, ai prodotti e agli strumenti di verifica forniti o concessi in uso.
4. L'Aggiudicatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, Formazienda contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico di Formazienda in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l'Aggiudicatario ha il diritto di essere sentito circa l'eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Formazienda può svolgere a spese dell'Aggiudicatario tutte le azioni e le iniziative che possano essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.

ART. 23 - CODICE ETICO

1. L'Aggiudicatario si impegna a conoscere e a prendere atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna a improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del contratto, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del summenzionato Decreto.
2. L'Aggiudicatario si impegna a prendere atto che il Fondo Formazienda ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto, comprensivo del Codice Etico (pubblicato su sito del Fondo al link: 11 (<https://www.formazienda.com/d-lgs-231-2001/>)) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.
3. L'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi del contratto e legittimerà il Fondo Formazienda a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla stessa, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è stato stipulato in forma scrittura privata semplice.

ART. 25 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Tribunale di Cremona.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Fondo comunicherà all'Appaltatore ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dagli artt. 11 e 13 del Codice dei contratti pubblici del D.lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica, a

mezzo di supporto informatico con Programma Microsoft Office Word, convertito in formato Adobe Reader PDF/A, avente caratteristiche di integrità e di immutabilità.

Luogo,
Data XX/XX/20XX

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in

L'Appaltatore

Per il Fondo
Il Presidente

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto: art. 5 (Corrispettivo dell'appalto); art. 6 (Durata dell'appalto); art. 8 (Pagamenti); art. 9 (Subappalto - Cessione del contratto - Cessione del credito - Modifica); - art. 13 (Controlli); - art. 14 (Penalità); art. 15 (Decadenza e revoca del servizio); art. 16 (Recesso); art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 19 (Trattamento dei dati personali); art. 23 (Codice Etico); art. 25 (Controversie).

Luogo,
Data XX/XX/20XX
L'Appaltatore
